

Sentenza. n. 248 depositata il 4 dicembre 2019

Materia: Ordinamento penale - Ordinamento della comunicazione e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e dell'art. 27 secondo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Umbria 4 dicembre 2018, n.11 (Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale), **art. 6, comma 4, lettera e)**

Esito: Non fondata la questione di legittimità costituzionale

Al fine di favorire il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, la Regione Umbria ha approvato la **legge regionale 4 dicembre 2018, n. 11** che, nel dettare disposizioni per il sostegno del settore, ha escluso dai finanziamenti le imprese i cui titolari siano stati condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio [**art. 6, comma 4, lettera e)**].

Per la difesa statale ricorrente, la norma regionale, dettando disposizioni legate a responsabilità penali, sarebbe intervenuta in un ambito afferente alla materia dell'ordinamento penale, attribuita alla competenza statale riservata, violando così **l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione**.

Nel ricorso viene anche eccepito che, la medesima norma regionale - nel prevedere l'esclusione dai finanziamenti anche a carico di soggetti non condannati in via definitiva (ma soltanto raggiunti da una sentenza di primo o secondo grado) - sia da ritenere illegittima per contrastare con il principio di presunzione di innocenza (non colpevolezza) fino a condanna definitiva, come sancito **dall'art. 27, secondo comma Cost.**, che risulterebbe in tal modo anch'esso violato.

La Corte non ha ritenuto fondate le questioni.

In riferimento alla censura di violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, la Corte ha affermato che la norma regionale impugnata *“non introduce alcun effetto sanzionatorio ulteriore rispetto a quelli già previsti dalle norme penali richiamate”*; invece, la stessa norma si limita soltanto a *“stabilire una condizione soggettiva per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale ... e non produce... la privazione o limitazione di un diritto del quale l'interessato già sia titolare, ovvero la perdita di uno status o di una capacità”*.

Viene così disconosciuta l'intrusione della norma regionale nella competenza legislativa statale, perché la medesima norma non interviene in ambito di ordinamento penale, materia attribuita alla competenza legislativa statale riservata (**Art. 117, secondo comma, lettera l)**, bensì in ambito afferente all'ordinamento della comunicazione e al sostegno all'innovazione per i settori produttivi di competenza concorrente (**art. 117, terzo comma, Cost**).

Non è stata riconosciuta fondata neppure la censura (estranea, però, al riparto di competenze tra Stato e Regioni) che ritiene la norma regionale contrastante con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva (**art. 27, secondo comma, Cost.**). Tale principio è infatti violato “*allorché la legge preveda... una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità*”. Invece, la norma regionale impugnata non stabilisce sanzioni, ma si limita a disporre una misura cautelare che esclude dai finanziamenti regionali alcuni soggetti a rischio; una disposizione che, per quanto affermato dalla Corte (in riferimento alla prima censura), è ritenuta compatibile con la presunzione di non colpevolezza.